

## TRIBUNALE DI VERCELLI

n. 229/2007 RG LAVORO

Oggi 5 luglio 2007 ad ore 9,10 davanti al Giudice designato dott.ssa Marina Pugliese sono comparsi l'avv. MICHELINI ed il signor PENTASSUGLIA segretario del SILP personalmente, il signor Questore dott. [REDACTED] e il Capo di Gabinetto [REDACTED]

Il signor QUESTORE espone la cronologia dei fatti e rappresenta che, come già esposto nella memoria di costituzione, il trasferimento si è reso necessario per esigenze di servizio avendo il signor PENTASSUGLIA presentato domanda di pensionamento e poi essendosi assentato per un certo periodo per malattia e per congedo ordinario.

Ritiene di non aver leso in alcun modo le prerogative sindacali del signor PENTASSUGLIA posto che l'incarico da ultimo affidatogli non osta con lo svolgimento di detta attività.

Il signor PENTASSUGLIA su richiesta del Giudice afferma che la sua base sindacale è data dal personale della Polizia di Stato dell'intera Provincia di Vercelli, Questura e Polizia Stradale di Vercelli; precisa che le attività sindacali vengono da lui svolte al di fuori dell'orario di servizio e dunque la tipologia di incarico affidatagli non incide di per sé sullo svolgimento dell'attività sindacale. Precisa altresì che dopo la richiesta di pensionamento ha fruito di un periodo di congedo ordinario.

L'avv. MICHELINI ribadisce che come sede di servizio deve intendersi la Questura di Vercelli e che il trasferimento del Signor PENTASSUGLIA è avvenuto nell'ambito di tale sede da un ufficio all'altro della Questura medesima e produce un parere dell'Avvocatura di Stato in cui viene ribadita la necessità del Nulla Osta in caso di trasferimento "interno", nonché la comunicazione della Segreteria Nazionale del SILP del 13.6.2007.

Il signor Questore relativamente al parere dell'avvocatura, precisa che come ufficio deve intendersi la Questura mentre le sezioni all'interno della Questura sono articolazioni interne della medesima, come altri Uffici devono intendersi ad esempio Commissariati distaccati oppure posti fissi di Polizia (ad s. posto fisso di Polizia presso l'Ospedale), mentre l'ufficio di Gabinetto e l'Ufficio della Polizia Scientifica sono articolazioni interne.

Il giudice rinvia per la discussione al 12 luglio 2007 ore 9,45

IL GIUDICE  
dott.ssa M. E. M. PUGLIESE

TRIBUNALE DI VERCELLI

VERBALE DI UDIENZA

nel procedimento N. 229/2007 promosso da:

SILP - SINDACATO ITALIANO LAVORATORI POLIZIA - PER LA  
CGIL RICORRENTE

nei confronti di

MINISTERO DEGLI INTERNI - QUESTURA DI VERCELLI

CONVENUTO

Il giorno 12 luglio 2007 alle ore 9,45 in Vercelli, presso il Tribunale,  
davanti alla d.ssa Marina PUGLIESE, in qualità di Giudice del Lavoro,  
compaiono : per parte RICORRENTE l'avv. MICHELINI e personalmente il  
signor PENTASSUGLIA Segretario Provinciale del SILP  
per parte CONVENUTA il signor Questore di Vercelli [REDACTED] ed  
il Capo di Gabinetto [REDACTED]

compare altresì il signor BEDON Segretario Provinciale del sindacato  
SIULP che, unitamente al sindacato SIAP, si è costituito mediante deposito  
di atto di intervento presso la Cancelleria del Tribunale di Vercelli

Parte convenuta nulla eccepisce in ordine agli atti di intervento

L'avv. MICHELINI richiama il contenuto della nota che allega al presente  
verbale e deposita documentazione

Le parti discutono l'oggetto del ricorso, insistendo nelle rispettive istanze.



NOTE A VERBALE D'UDIENZA 12.7.2007

per

il SILP per la CGIL, con l'Avv. Luigi Michelini

nel procedimento

ex art. 28 L. 20.5.1970 n. 300 promosso

contro

il MINISTERO DELL'INTERNO, rappresentato dal Questore di  
Vercelli Dr. XXXXXXXXXX

\*

Esaminata la memoria di costituzione depositata *ex adverso*, il  
SILP per la CGIL ne contesta *in toto* gli assunti e ribadisce la  
necessità del preventivo nullaosta anche nell'ipotesi di  
trasferimento "interno" di un dirigente sindacale nell'ambito di  
diversi uffici costituenti articolazioni della stessa Questura (ad  
esempio: dall'Ufficio di Gabinetto alla Squadra Mobile, così  
come per ogni altra articolazione della Questura di Vercelli  
risultante dalla circolare n. 0149/2004 del 10.9.2004, che si  
produce).

Ed invero:

- il preventivo rilascio del nullaosta risponde all'esigenza di tutelare il libero esercizio dell'attività sindacale che può essere, in concreto, compromesso anche mediante un semplice allontanamento - ancorché non topograficamente apprezzabile - di un dirigente sindacale dall'ambito di lavoro nel quale opera, e, dunque, dal gruppo di lavoratori di



mentamento:

inoltre, il coinvolgimento dell'O.S. di appartenenza nel procedimento è finalizzato ad acquisire la condivisione delle motivazioni che sottostanno al trasferimento, prevenendo qualsivoglia ipotesi di azione ritorsiva in risposta all'attività sindacale svolta dal dipendente;

per quanto riguarda l'ambito spaziale, la previsione di cui all'art. 36 del DPR /2002 va correttamente interpretata identificando l'ufficio come parte dell'articolazione nel quale esso è composto (ad esempio: la Squadra Mobile, l'Ufficio di Gabinetto, la DIGOS, ecc.);

in tal senso, si è chiaramente espresso il Dipartimento della Pubblica Sicurezza con le circolari interne n. 555/39/RS del 10.9.1999 (con riferimento al previgente ed analogo art. 34 del DPR 254/99) e n. 557/RS/01/0981 del 7.4.2005, che si producono).

Il giudice si ritira in camera di consiglio e all'esito pronuncia il decreto di cui  
da immediata lettura in udienza

IL GIUDICE  
Dr.ssa M.E.M. PUGLIESE

TRIBUNALE DI VERCELLI  
IL GIUDICE DEL LAVORO

OSSERVA.

Chiede il sindacato ricorrente SILP - richiesta alla quale hanno poi aderito i sindacati intervenuti SIULP e SIAP - che il giudice, ritenuta l'antisindacalità del comportamento tenuto dal Questore di Vercelli, voglia ordinare al medesimo l'immediata cessazione dei comportamenti illegittimi in ricorso e la conseguente rimozione degli effetti, e più in dettaglio, voglia disporre la ricollocazione del Sostituto Commissario Renato Pentassuglia presso l'Ufficio di Gabinetto, rivestendo il medesimo il ruolo di Segretario Provinciale del SILP per la CGIL ed essendo stato egli trasferito dall'Ufficio di Gabinetto alla Squadra Mobile - Area Affari Generali senza che venisse preventivamente richiesto ed ottenuto il nulla osta dell'organizzazione sindacale di appartenenza.

In risposta al ricorso così formulato, il Questore di Vercelli ha contestato la fondatezza del ricorso, ritenendo che il nulla osta non fosse necessario nel caso di specie, essendo stato il trasferimento del signor PENTASSUGLIA disposto nell'ambito del medesimo ufficio, tale dovendosi intendere la Questura di Vercelli.

Esponiva altresì le ragioni che avevano determinato lo spostamento del Sostituto Commissario Pentassuglia dall'Ufficio di Gabinetto alla Squadra Mobile, determinate dalla circostanza che Pentassuglia nell'aprile del 2007 aveva richiesto di essere collocato in quiescenza dal 3.7.2007, fruendo poi del congedo ordinario in previsione del collocamento in pensione e rendendo così necessaria la copertura, con un altro Ispettore, del posto presso l'Ufficio di Gabinetto che si presumeva sarebbe rimasto vacante; ciò fino al 16 maggio 2006 quando il signor PENTASSUGLIA aveva comunicato la sua intenzione di continuare nel rapporto di impiego, ponendo la questione della necessità di rimuovere dall'Ufficio Gabinetto l'Ispettore che nel frattempo era stato collocato al suo posto.



Preliminarmente occorre rammentare che, secondo la prevalente giurisprudenza di merito e di legittimità, per integrare gli estremi della condotta antisindacale non è affatto necessario che il datore di lavoro abbia posto in essere un comportamento con uno specifico intento lesivo: l'elemento soggettivo dell'intento lesivo non è necessario per integrare la fattispecie della condotta antisindacale, poiché ciò che rileva è l'oggettiva idoneità della condotta realizzata a ledere la libertà sindacale e gli interessi collettivi di cui sono portatrici le organizzazioni sindacali, sia nel caso di condotte tipizzate, ovvero consistenti nell'illegittimo diniego di prerogative sindacali, sia nel caso di condotte non tipizzate (cfr. ex multis: Cass. SU (cass. 5295 del 12.6.1997 e Trib. Bari 13.4.2004).

Occorre quindi partire dall'esame delle norme che regolano il trasferimento dei dirigenti sindacali e dunque degli artt. 22 della legge 300/1970 e dell'art. 36 del DPR 164/2002 avente ad oggetto il recepimento dell'accordo sindacale per le Forze di Polizia.

L'art. 22 dello Statuto dei Lavoratori impone il previo nulla osta delle associazioni sindacali di appartenenza in caso di trasferimento dall'unità produttiva dei dirigenti delle rappresentanze sindacali aziendali.

L'ambito dell'unità produttiva può legittimamente essere determinato dalla contrattazione collettiva aziendale: la definizione contrattuale di unità produttiva è valida e vincolante per tutti gli istituti che necessariamente la presuppongono, e quindi anche ai fini dell'applicazione dell'art. 22 della legge 300/1970 che subordina a preventivo nulla osta il trasferimento del dirigente sindacale all'esterno dell'unità produttiva (così Cass. Civ. Sez. lav. 4494/1991).

Per quanto riguarda le Forze di Polizia la definizione è fornita dall'art. 36 comma 1 del citato DPR 164/2002, il quale precisa che "nell'ambito della stessa sede di servizio, i trasferimenti in uffici diversi da quelli di appartenenza" dei dirigenti sindacali possono essere effettuati previo nulla osta dell'organizzazione sindacale di appartenenza.



In considerazione dell'organizzazione delle Questure disposta con Decreto del Ministero dell'Interno del 16.3.1989, da cui si evince l'articolazione delle questure in due divisioni (Divisione Polizia Anticrimine/Squadra Mobile e Divisione Polizia Amministrativa e Sociale) ed una pluralità di uffici (ufficio di gabinetto del Questore, ufficio del Personale, ufficio per le investigazioni generali e le operazioni speciali DIGOS, ufficio amministrativo contabile e ufficio sanitario) è condivisibile la tesi di parte ricorrente - avvalorata peraltro dai pareri della Direzione dell'Ufficio per le relazioni Sindacali del Ministero dell'Interno del 7.4.2005 e dell'Avvocatura Generale dello Stato comunicata con nota della Direzione Centrale per le Risorse Umane del 23.3.2007 - secondo cui l'Ufficio di cui al citato art. 36 deve essere identificato come "parte dell'articolazione nel quale esso è compreso", per cui sono da intendersi uffici le varie articolazioni della Questura, quali ad esempio la Squadra Mobile e la Digos e l'Ufficio di Gabinetto del Questore, e ciò indipendentemente dalla collocazione spaziale degli uffici e dall'ampiezza territoriale della sede di servizio.

La definizione normativa dell'ambito della sede di servizio (art. 36 cit) e, conseguentemente, della unità produttiva di cui all'art. 22 della legge 300/1970 nel settore qui in esame, impone l'accoglimento delle domande di parte ricorrente; ritenendo tuttavia che parte convenuta abbia ampiamente documentato l'apprezzabile interesse che aveva determinato l'Amministrazione a disporre il trasferimento del signor PENTASSUGLIA - pur in assenza del previo nulla osta - e, conseguentemente, l'assenza di un intento discriminatorio, si ritiene equo compensare tra le parti le spese di giudizio.

P.Q.M.


Visto l'art. 28 Stat. Lav.;

in accoglimento del ricorso e degli atti di intervento


DICHIARA antisindacale il disposto trasferimento del Segretario Provinciale del SILP per la CGIL Renato Pentassuglia in assenza di previa richiesta di nulla osta dell'organizzazione sindacale di appartenenza; e per l'effetto:

DICHAIRA il Questore di Vercelli tenuto a disporre la ricollocazione del signor Pentassuglia presso l'Ufficio del Gabinetto;  
dispone l'affissione del presente decreto all'interno degli Uffici della Questura di Vercelli nello spazio riservato alle comunicazioni sindacali.  
Compensa tra le parti le spese processuali.  
Vercelli, 12.7.2007

IL CANCELLIERE C.2  
Dr. Calogero ANSELMO



Il Giudice  
Marina Pugliese



Deposito nella Cancelleria del  
Tribunale di Vercelli  
Oggi ..... 12.07.07  
IL FUNZIONARIO DI CANCELLIERE

IL CANCELLIERE C.2  
Dr. Calogero ANSELMO

